

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Egli è adunque per evitare liti e spese che io ho proposto il procedimento più naturale, il più equo, quel procedimento stesso che la Camera già accettava, quando approvava la legge per la vendita di alcuni beni demaniali. Essa allora stabiliva che le parti fossero rimesse al prefetto. E la legge aveva la sua ragione in quel tempo; poichè ivi si trattava di beni demaniali e conveniva ricorrere al prefetto, perchè il prefetto rappresentava il Governo. Oggi invece che l'ente Governo scompare, e che non vi sono che due parti, perchè non dovremo chiamarle alla conciliazione davanti al Comitato forestale, a cui abbiamo pur dato tante attribuzioni?

Egli è in questo senso, e per la confusione del nuovo sistema di procedura indicato dalla Giunta, che io ho proposto il mio emendamento, sul quale insisto.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. La lettera stessa dell'articolo 31, immediato a quello in discussione, risolve i dubbi dell'onorevole Antonibon. Se non fosse accennato il modo di procedimento, si sarebbe potuta sollevare la difficoltà, se la nuova legge, cioè, pretendesse siano intese le parti senza che vi siano chiamate per citazione. Ma quando è stato detto nell'articolo 31, che il tribunale dovrà procedere sommariamente, sentite le parti e il Comitato forestale, io domando: come è possibile che il tribunale proceda senza la citazione? Come potrà emettere una sentenza con rito sommario, se per le leggi vigenti essa suppone la citazione delle parti, e, per la loro comparsa, si richiede l'ufficio del procuratore legale?

Ma l'onorevole Antonibon e l'onorevole Griffini avrebbero desiderato che la legge avesse espressamente parlato di citazione.

E mi affretto a rispondere che non ci sarebbe stato niente di male, se la legge avesse fatto ciò. Se non che, se cosiffatta espressa indicazione si crede necessaria, si sarebbe fatto troppo poco. Si sarebbe dovuto far molto di più per salvaguardare tutti i diritti delle parti secondo i divisamenti degli autori degli emendamenti.

Entrando nell'ordine delle loro idee, si sarebbe dovuto quasi ripetere qui molta parte della procedura civile.

Ma il motivo di dubitare nasce, secondo gli oppugnatori, dall'articolo 30.

Gli aventi diritto, coloro che pretendono di aver diritto, vi è detto, devono, entro due anni dalla pubblicazione di questa legge, depositare la dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù. Anzi, senza andare

nella cancelleria del tribunale, possono trasmettere la dichiarazione e i documenti per mezzo della segreteria del comune; e se ciò non si fa in tempo, ne consegue a danno degli utenti la caducità dei diritti.

Fermiamoci qui, e chiediamo: non è di tutta evidenza che l'adempimento di cotesto obbligo farà cessare il corso della prescrizione dei diritti di uso o di servitù di uso?

E se, oltre a ciò, si vuole imporre agli utenti l'obbligo dell'incominciamento di un giudizio sommario, come noi, per legge, potremo darne il peso ad uno dei due che hanno diritto di spingere innanzi un giudizio?

Per quale odioso privilegio sceglieremo gli utenti che, fino a giudicato in contrario, sono tanto proprietari dei diritti che posseggono, quanto lo sono i proprietari delle cose soggette a servitù?

Perchè obbligheremo gli utenti ad andare in giudizio con una citazione da formare a loro spese, della cui regolarità devono rispondere, ed invece non obbligheremo il proprietario, contro del quale si assume che ci sia un diritto, ed in fatto si esercita?

La legge ha voluto mettere gl'interessati in condizioni pari. È vero che al proprietario in possesso della cosa, sino a prova contraria, si deve presumere che stia per lui la totalità delle funzioni e dei diritti che rientrano nella più libera proprietà. Cotesta presunzione è inerente al fatto del possesso. Ma non è men vero che, contro cotesta presunzione, vi può essere la ragione contrattuale, vi può essere il possesso, vi può essere un diritto che limita o smembra l'altrui proprietà, vi può essere un diritto di uso, di servitù. Ma donde desumeremo cotesti diritti limitativi o contrari alla pienezza della proprietà e della libertà dei terreni, se i fatti che servono d'indizio dei diritti non sono visibili, non continui, se sono soltanto discontinui, inapparenti?

Ma cotesto è merito che va definito dal consenso delle parti, o dal giudizio del magistrato. La legge non deve pregiudicare nessuno, non migliorare la condizione dell'uno a danno di quella dell'altro, non riconosce preminenza nei diritti di dominio, di possesso, di uso, di servitù; sacri sono tutti, e deve tutelarli egualmente.

Fatta la dichiarazione che è l'onere imposto agli utenti se vogliono conservare impregiudicate le loro ragioni, lascia ad essi, come ai proprietari del fondo serviente, aperte due vie, o quella di spingere, senz'altro la domanda dinanzi al tribunale; e cotesto è un diritto che è inutile sia riconosciuto e dichiarato nella legge, è un diritto che nasce per virtù della sola pubblicazione di essa, e si può esercitarlo con o senza dichiarazione preventiva degli utenti, così da loro, come del proprietario: o quella